

**Roma, 19/06/2007**

*Direzione Regionale del Lazio*

*Ufficio Fiscalità generale*

CERASI PAOLO  
VIALE TIZIANO 108  
00196 ROMA (RM)

Prot. n. 913-47256/2007

***OGGETTO: Interpello 913-217/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
CERASI PAOLO  
Codice Fiscale CRSPLA64A23H501Y  
Istanza presentata il 10/05/2007***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il notaio Paolo Cerasi chiede di conoscere la corretta tassazione di tipo indiretta da applicare in sede di registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate da notaio, relativi a cessioni onerose di partecipazioni sociali.

Più in particolare l'istante chiede chiarimenti, in quanto, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 25087 del 23 ottobre 2006, depositata il 27 novembre 2006, in sede di registrazione degli atti suddetti, gli sono state richieste, oltre alla tassa sui contratti di borsa, anche l'imposta fissa di registro nonché l'imposta di bollo.

Il dubbio interpretativo manifestato sorge in quanto la Corte di Cassazione relativamente al caso esaminato ha stabilito che "il contratto di cessione di quote sociali assoggettato alla tassa sui contratti di borsa sconta sempre l'imposta fissa di

registro poiché l'insieme delle disposizioni che prevedevano, per i contratti in parola, l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo non è più in vigore".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante, non considera condivisibile la motivazione relativa alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Infatti, l'art. 34, V comma del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dal D.L. n. 378/1992, convertito con Legge n. 437/1992, stabilisce che "per gli atti indicati nell'art. 7, ult. comma, e nell'art. 12, I comma del R.D. n. 3278/1923 e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".

Inoltre, l'art. 1, comma ottavo, del D.Lgs. n. 435/1997, anche successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986, conferma che "per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al R.D. n. 3278/1923, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e registro prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973".

Il notaio ritiene quindi che la normativa precedente al T.U. del registro non è stata tacitamente abrogata dal T.U., considerato anche che la stessa è stata novellata dalla Legge n. 437/1992 e dal D. Lgs. 435/1997, e di conseguenza gli atti di cessione di partecipazione sociali sono soggetti all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. n. 131/1986, ma non pagano imposta sulla base del vigente art. 34, V comma, del D.P.R. n. 601/1973, che ancora oggi richiama il detto R.D. n. 3278/1923.

Ciò premesso, il notaio ritiene quindi che, "gli atti onerosi di cessione di quote sociali sono sicuramente soggetti all'obbligo di registrazione in base al disposto dell'art. 11 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. n. 131/1986 ma non possono pagare imposta di bollo e registro sulla base dell'ancora attualmente vigente art. 34, V comma del D.P.R. n. 601/1973, che ancora oggi richiama il detto R.D. n. 3278/1923, e conseguentemente

l'interpellante ritiene di potere registrare la suindicata categoria di atti onerosi di cessione di quote sociali in esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo".

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si fa presente che l'istanza presentata risulta inammissibile poiché disattende quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Infatti, nella fattispecie in esame non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, in quanto l'Amministrazione Finanziaria ha già fornito la soluzione interpretativa di una fattispecie corrispondente a quella prospettata dal contribuente con la Risoluzione n. 171 del 08/08/2003 e la Circolare n. 60 del 29/03/2000 .

Pertanto, in virtù dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 209/2001 e della Circolare 50/2001, l'esistenza di tale causa di inammissibilità non consente il prodursi degli effetti tipici dell'interpello.

Tuttavia, questa Direzione Regionale fornisce il proprio parere in merito a quanto richiesto, nell'ambito della generale attività interpretativa riconosciuta dalla circolare del Ministero delle Finanze del 18/05/2000, n. 99.

Per quanto concerne il quesito proposto dall'istante, è opportuno esaminare l'art. 1, comma 3, del R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3278, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 378/1992, convertito dalla Legge n. 437/1992, il quale dispone che sono soggetti alla tassa sui contratti di borsa anche "*...contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto (...) le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati tra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle*

*predette disposizioni, da un medesimo soggetto"* (cfr. Circolare n. 60/2000).

Il tributo in questione costituisce imposta sostitutiva delle normali imposte di registro e di bollo (cfr. Risoluzione n. 171/2003). Infatti, l'articolo 7, ultimo comma, del R.D. n. 3278/1923 prevede che *"le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, per i quali sono stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, anche quando occorra farne uso in via amministrativa o giudiziaria"*.

Tale esenzione è stata confermata dall'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 601/1973, che, in materia di agevolazioni tributarie, ha previsto che *"Per gli atti indicati nell'articolo 7, ultimo comma, e nell'articolo 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa"* (cfr. Circolare n. 658 del 11 agosto 1994).

L'art. 11 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, comprende gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'art. 4 della stessa tariffa fra gli atti per i quali vi è l'obbligo della registrazione in termine fisso.

Nel quadro normativo fin qui rappresentato è intervenuto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 rubricato *"Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"* - che all'art. 1, comma 8, recita: *"Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"*.

Come chiarito nella predetta Circolare n. 60/2000 e con riferimento agli atti di cui si tratta, in base al testo del citato comma 8, si deduce l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro, esenzione che *"resta ferma"* e che pertanto era già prevista nel più volte richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n. 601/73.

Di conseguenza, ancorché sia intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 25087 del 23 ottobre 2006, e non risultando la posizione della Suprema Corte recepita in un atto di prassi amministrativa dall'Agenzia delle Entrate, la Scrivente ritiene ancora attuale l'orientamento espresso dell'Amministrazione Finanziaria indicato con la Circolare n. 60/2000 e la Risoluzione n. 171/2003.

Si può quindi ribadire, conformemente alla prassi suddetta, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono esenti dall'imposta di registro.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Orlando De Mutiis**